

N. R.G. 1952/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott. PIETRO CACCIALANZA - Presidente
dott.ssa MARIA GRAZIA DOMANICO - Consigliere
dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello promossa da:

, nata a San Salvador in EL SALVADOR il
rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Chidini del foro di Novara e M. Beatrice Sciannamblo del
foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano Piazza Emilia n. 5

APPELLANTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO,**

in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore domiciliato ex lege presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano – via Freguglia n.1

APPELLATO

e con l'intervento

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO



avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, sezione I civile, il 29.3.2018, comunicata il 30.3.2018, nella causa civile n. 40674/2017 R.G.

Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano depositata il 29.3.2018, notificata il 30.3.2018, nel procedimento n. Rg 2017/40674, previa audizione dell'interessata ed espletata l'attività istruttoria che si riterrà opportuna ai fini del presente procedimento, annullare e/o revocare e/o disapplicare la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano Rif. n. MI00115726 - P1615 del 19.5.2017, espressa in data 19.5.2017, notificata il 21.7.2017, poichè illegittima per i motivi sopra esposti da considerarsi in via autonoma tra loro e per l'effetto:

in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 cpc o comunque accertare e dichiarare la sospensione ex lege del provvedimento impugnato per tutta la durata del procedimento sino alla decisione definitiva;

nel merito

in via principale: accertare e dichiarare lo status di rifugiato della ricorrente ai sensi dell'art 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art 2 dlgs n.251/2007; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio del relativo permesso di soggiorno;

in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria per la ricorrente ai sensi dell'art 14 dlgs n.25/2007; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria della ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e 19 comma 1,5 e 6 dlgs n.286/98; per l'effetto di cui sopra, ordinare alla Questura di competenza il rilascio del permesso per motivi umanitari, dichiarando il ricorrente non espellibile;

con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi ex art 93 cpc in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano anticipatari;



in via istruttoria, si chiede disporre l'audizione della ricorrente con l'assistenza di un interprete in lingua spagnola; si chiede l'ammissione per testi sulle circostanze di cui alla narrativa, precedute dalla parola "vero che" a testi riservata".

Parte appellata Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano ha svolto le seguenti conclusioni:
"Voglia il Giudice adito rigettare l'appello. Vinte le spese".

Il P.G ha richiesto la conferma dell'ordinanza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Milano, prima sezione civile, con Ordinanza del il 29.3.2018, comunicata il 30.3.2018, nella causa civile n. 40674/2017 R.G. avente ad oggetto la impugnativa avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 23.5.2017 ha rigettato il ricorso tempestivamente depositato da _____ al fine di ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione umanitaria.

Il Tribunale di Milano, nel caso di specie, non ha ravvisato alcun presupposto previsto dalla normativa in materia di protezione internazionale, anche in riferimento allo Stato di provenienza della parte istante non interessata da una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale, considerato che i fatti esposti da parte istante non risultano oggettivamente dimostrati nè evidenziano elementi che possano avvalorare la correlazione tra l'espatrio e le persecuzioni legate a situazioni politiche,

Il Tribunale di Milano ha altresì rigettato la domanda di protezione umanitaria, avanzata dalla ricorrente, senza ritenere di utile valutazione l'allegata prova di avere in essere un lavoro a tempo indeterminato

Ha proposto appello _____

con atto di citazione notificato nei termini.



L'appellante censura l'ordinanza impugnata per:

violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3,10 Cost., 1(A)2 Conv. Ginevra, 3 Conv. Europea Diritti dell'Uomo, 2 lett e) Direttiva n. 2004/83/CE, 2,5,14 dlgs 251/07, 2 dlgs 25/2008, 5 comma 6 dlgs 286/98; violazione del dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti:

l'appellante allega la coerenza e plausibilità di quanto esposto nella narrazione dei fatti, richiamando le prove documentali di cui ai nn. 7 e 8, certificati di _____ e il rischio di essere esposta a misure sanzionatorie a carico della sua integrità psicofisica in riferimento alle particolari condizioni socio-politiche del Paese;

quanto al rigetto della protezione umanitaria, l'appellante contesta l'ordinanza che non ha accertato il suo stato di vulnerabilità oggettiva derivante dal livello di violenza indiscriminata vigente nel Paese di origine e soggettiva legata anche al fatto di essere una donna vedova con una figlia minorenni a carico che versa in precario stato di salute, richiamando i documenti attestanti il livello di integrazione socio-lavorativo conseguito in Italia

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, il quale si difende allegando che il Tribunale ha correttamente accertata la carenza di qualsivoglia elemento a fondamento della domanda di protezione internazionale e protezione umanitaria e rispetto a quest'ultima invoca la riforma introdotta per effetto del DL 113/2018.

All'udienza del giorno 17.4.2019, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art 190 cpc, rispettivamente di giorni 20 per il deposito di comparsa conclusionale e altrettanti giorni 20 per il deposito di eventuale memoria di replica.

La difesa di parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.

Nel merito la Corte condivide la motivazione esposta nell'Ordinanza impugnata, ove sono enunciate le ragioni per cui, nel caso di specie, non si possono ravvisare i presupposti per la concessione a



della tutela internazionale nelle sue più piene espressioni di status di rifugiato e tutela sussidiaria.

Infatti sia in fase amministrativa che avanti al Giudice di primo grado, l'appellante non ha dichiarato circostanze che possano essere ricondotte a timore di persecuzioni personali, come previsto dall'art 2 del d.lgs 251/2007 o che inducano a ritenere che possa essere esposta a gravi danni come indicati dall'art. 14 del medesimo d.lgs.

In particolare nulla risulta a sostegno della domanda di protezione internazionale, come formulata, sia nelle dichiarazioni rese in occasione della compilazione del Modello C/3, sia nella dichiarazione rilasciata il lla C.T.-Ufficio Immigrazione presso la Prefettura di Milano, alla quale, sentito con l'assistente di interprete di lingua spagnola, ha riferito:



In occasione dell'audizione resa avanti al Giudice del Tribunale di Milano all'udienza del 14.3.2018 la
ricorrente ha confermato quanto riferito alla Commissione territoriale, salvo precisare che:

In ogni caso e, pertanto, come già accertato dal Tribunale di Milano i fatti narrati dalla sig.ra



La Corte, inoltre, non ritiene sussistere nel caso di specie la condizione disciplinata dall'art 14 lett.c) dlgs 251/07, in quanto l'attuale situazione socio-politica del El Salvador, è tale per cui non appare ivi sussistere un conflitto interno o internazionale così da ingenerare una violenza indiscriminata in danno dei suoi cittadini e, inoltre, è tale da non poter presumere che, una volta rientrato, l'appellante possa subire trattamenti disumani o degradanti.

Come risulta dal "World Report 2019 - El Salvador" su Easo.coi, l'El Salvador ha uno dei più alti tassi di omicidi al mondo. Le bande hanno continuato nel 2018 a esercitare il controllo territoriale e ad estorcere residenti nei comuni di tutto il paese. Reclutano con la forza bambini e sottopongono alcune donne, ragazze e individui lesbici, gay, bisessuali e transgender (LGBT) alla schiavitù sessuale. Le bande uccidono, scompaiono, violentano o spostano coloro che le resistono, compresi funzionari governativi, forze di sicurezza e giornalisti. Le forze di sicurezza sono state in gran parte inefficaci nel proteggere la popolazione dalla violenza di gruppo e hanno commesso abusi eclatanti, tra cui l'esecuzione stragiudiziale di presunti membri di bande, aggressioni sessuali e sparizioni forzate. Le ragazze e le donne accusate di aver abortito sono state incarcerate per omicidio e omicidio aggravato, anche durante l'anno. Anche le persone LGBT devono affrontare discriminazioni e violenze. Queste condizioni hanno comportato spostamenti interni e trans frontaliere. Mentre l'impunità per gli abusi e la corruzione del governo continua a essere la norma, negli ultimi anni El Salvador ha adottato alcune misure per assicurare alla giustizia ex funzionari. Nel luglio 2016, la Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale una legge di amnistia del 1993 che proibiva il perseguimento di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, commessi in modo schiacciante dalle forze di sicurezza dello stato, secondo la Commissione delle verità delle Nazioni Unite, durante la guerra civile del paese (1979-1992) . Nel marzo 2017, ex comandanti militari sono stati processati per la loro presunta responsabilità del massacro di El Mozote del 1981, in cui morirono 978 civili, tra cui 553 bambini, e soldati commisero stupri di massa. Il processo era in corso al momento della stesura.

Quanto sopra rappresentato non è però sufficiente per ritenere integrata una situazione di conflitto armato interno.



Tale situazione socio-politica del El Salvador, se va ad escludere la richiesta di protezione sussidiaria, va, invece, valorizzata al fine di accertare la fondatezza della domanda di protezione umanitaria, in combinazione con la valutazione della situazione personale soggettiva della parte istante.

In riferimento alla difesa svolta dal Ministero dell'Interno avverso la domanda di protezione umanitaria, sulla base delle modifiche apportate dal DL 113/2018 al TUI ed in particolare all'art 5 del medesimo, la Corte ne accerta la infondatezza, in adesione al seguente principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione - Prima Sezione Civile - con la recente sentenza n. 4890/2019 del 23.1.2019:

"La normativa introdotta con il d.l. n.113/2018, convertito nella L. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art 5, co.6, del dlgs n.286/1998 e dalle altre disposizioni conseguenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione".

Accertata la sussistenza per l'appellante di vedersi esaminata la domanda di protezione umanitaria, la Corte evidenzia che il relativo permesso è misura di natura residuale concedibile previa valutazione di fattori che potrebbero esporre parte istante a rischi apprezzabili, come situazione di grave instabilità politica del paese di provenienza, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali, da accertare anche in rapporto alla vulnerabilità personale del soggetto con particolare riferimento alle condizioni di salute, all'età, all'inserimento sociale ed altro, in conformità alla Ordinanza della Corte di Cassazione VI Sez. n. 15466/2014 *"...si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del Giudice di merito dell'esistenza di situazioni di "vulnerabilità" non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perchè intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma caratterizzato da una esigenza qualificabile come umanitaria"*.

L'ampia portata della previsione normativa è stata da ultimo affermata dalla importante pronunzia della Suprema Corte n. 4455/2018 che, in particolare, ha affermato: *"...I 'seri motivi' di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. sez. un. n. 19393/2009 e Cass. sez. un. n. 5059/2017), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché*



costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un. 19393/2009, par.3). Infine la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell'asilo costituzionale (art. 10, terzo comma Cost.) secondo il costante orientamento di questa Corte (Cass. 10686 del 2012; 16392 del 2016), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del diritto d'asilo contemuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento nell'esercizio delle libertà democratiche...".

Con riferimento alla necessità di una comparazione tra diversi aspetti del caso concreto, al fine del riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria, la Suprema Corte ha inoltre evidenziato che *"...il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili...La condizione di 'vulnerabilità' può...avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un'esistenza dignitosa..."*¹.

In conclusione, la "vulnerabilità" può derivare "...da una situazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale", pur non rientranti nei parametri per ottenere la protezione sussidiaria o lo status di rifugiato, ovvero "può essere la conseguenza di un'esposizione seria alla lesione del diritto alla salute...oppure può essere conseguente ad una situazione politico-economica molto grave con effetti d'impovertimento radicale riguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche non strettamente contingente, o anche discendere da una

1



situazione geo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno del paese di origine (siccity, carestie, situazioni di povertà ineliminabili)...La ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità...E' necessaria, pertanto, una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti una effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di vita dignitosa (art. 2 Cost.)

In riferimento alla valutazione dell'aspetto personale di parte appellante, la Corte osserva che questa è comparsa personalmente all'udienza del 17.4.2019 e che, senza l'ausilio di interprete, ha dichiarato:

Il suo difensore ha prodotto:

La Corte, in adesione al principio di diritto fissato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.4455/2018, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria a favore dell'appellante, nella valutazione comparativa tra il suo livello di integrazione nel nostro Paese e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di



origine, ritiene di potersi pronunciare positivamente.

La Corte, infatti, accerta che l'appellante allo stato attuale ha concretizzato un buon inserimento sociale e lavorativo sul territorio Italiano, dovendosi valorizzare il percorso attuato dalla medesima al suo ingresso in Italia volto a frequentare la scuola, acquisendo una padronanza della lingua italiana, come comprovato dall'aver reso l'audizione avanti questa Corte senza l'assistenza di interprete e lavorando stabilmente per il medesimo datore di lavoro a tempo indeterminato da retribuzione di oltre 1000,00 € al mese.

La Corte, pertanto, ravvisa, nel caso di specie, in capo all'appellante una condizione di vulnerabilità meritevole di tutela, tenuto conto del tempo trascorso da quando ha lasciato il El Salvador, ormai 7 anni, comparato alla sua delicata condizione familiare, dovendo provvedere al mantenimento di una giovane figlia ed avendo avuto un altro figlio , tanto da far ritenere concretamente difficile per l'istante un rientro in patria ove dilaga una condizione di instabilità e di generale degrado e povertà, ritenendo che sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Rilevato l'oggetto del giudizio e valutata la natura dei diritti coinvolti, nonché il parziale accoglimento dell'appello, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello promosso da
avverso l'Ordinanza del Tribunale di Milano resa il il 29.3.2018, comunicata il
30.3.2018, nella causa civile n. 40674/2017 R.G., così dispone:

-riconosce a , nata in El Salvador il il diritto di ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

-compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2019

Giudice Ausiliario rel.
dott.ssa Antonella Giobellina

Il Presidente
dott. Pietro Caccialanza

